

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 598-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE TAGLIAMONTE)

Comunicata alla Presidenza il 26 febbraio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'URSS sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con Protocollo esplicativo, firmato a Mosca il 19 giugno 1984

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo dell'URSS sui trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci con annesso Protocollo esplicativo, firmato a Mosca il 19 giugno 1984, si inquadra nel costante aumento dell'interscambio commerciale e dei trasporti su strada fra i due Paesi e corrisponde alla volontà delle Parti di incrementare la loro cooperazione.

Dal regime precedente, che prevedeva il rilascio di nulla osta alla temporanea importazione dei veicoli fino ad un massimo di 360 viaggi all'anno, si passa ad un sistema di autorizzazione di ogni singolo viaggio per un numero complessivo che sarà fissato annualmente in considerazione dell'interesse reciproco.

L'Accordo disciplina detto sistema nonché i casi di trasporti eccezionali e di merci pericolose e regola altresì questioni importanti quali la sicurezza, le procedure e le garanzie nell'osservanza delle norme di circolazione e tributarie, i trasferimenti valutari, il trattamen-

to ed i controlli doganali, sanitari e di frontiera. Esso prevede anche contatti fra gli uffici competenti delle due Parti e periodici incontri per l'esame dei problemi connessi alla sua attuazione.

Di particolare rilievo, ai fini della cooperazione culturale, le autorizzazioni da rilasciarsi «senza limitazioni e fuori del quantitativo stabilito» per i trasporti di «autoveicoli, motociclette, biciclette, animali ed ogni altro mezzo ed attrezzatura destinati a manifestazioni sportive e di spettacolo» e per i trasporti di strumenti musicali, decorazioni ed accessori teatrali, attrezzature e materiale destinato a registrazioni radiofoniche, riprese cinematografiche, televisive nonché manifestazioni teatrali.

La Commissione affari esteri si è espressa all'unanimità in favore della ratifica dell'Accordo in oggetto e chiede, quindi, all'Assemblea di volerla autorizzare.

TAGLIAMONTE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con Protocollo esplicativo, firmato a Mosca il 19 giugno 1984.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 23 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.